

## Commercialisti e Revisori Legali

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eraoli**  
elisaeraoli@integraassociati.it

## Collaboratori

**Dott. Viviana Morozzi**

## Segreteria

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

# Newsletter – Agosto 2014

---

## Area lavoro

### Ammortizzatori in deroga - Rifinanziamento per il 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia hanno sottoscritto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le nuove linee:

- impossibilità di utilizzare la Cig in deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale;
- incremento dell'anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;
- limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi per il 2015 per la fruizione della Cig in deroga;
- limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;
- erogazione della Cig in deroga esclusivamente alle imprese, escludendo, così, gli studi professionali.

Al fine di consentire una gestione del passaggio dal precedente all'attuale regime è previsto un periodo transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe in ambito nazionale e regionale.

Questi sono i punti essenziali:

#### Cassa integrazione guadagni in deroga.

Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi ed operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga che sono sospesi o siano ad orario ridotto per contrazione dell'attività in presenza delle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad effetti transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
- b) situazioni temporanee di crisi di mercato;



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per il solo anno 2014 l'art. 6, comma 1, del Decreto prevede, anche con riferimento a prestazioni concesse prima dell'entrata in vigore dello stesso, che siano sufficienti 8 mesi (e non 12) di anzianità lavorativa aziendale.

La norma precisa che il trattamento non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa e che sono esclusi tutte quelle attività che fanno riferimento a datori di lavoro non imprenditori (professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Gli accordi quadro a livello regionale fissano le priorità di intervento in sede territoriale.

Per il settore della pesca le specifiche causali debbono essere individuate in accordi ministeriali.

Viene stabilito ed affinato un raccordo telematico tra Regioni ed INPS, con modalità definite dall'Istituto, per la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie.

L'azienda presenta, in via telematica all'INPS ed alla Regione, l'istanza per la concessione o la proroga entro i 20 giorni successivi alla data nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'attività. Se la presentazione è tardiva il trattamento decorre dall'inizio della settimana antecedente la data di presentazione dell'istanza. Propedeutica alla presentazione della domanda è la fruizione delle ferie e dei riposi residui e degli altri strumenti di flessibilità della prestazione.

La durata della prestazione per le imprese non destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali la durata è:

- a) pari ad un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;
- b) pari ad un massimo di 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Per le imprese destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali il trattamento in deroga, con superamento dei limiti temporali ex art. 6 della legge n. 164/1975 e ex art. 1 della legge n. 223/1991 (36 mesi) può esser disposto in via eccezionale, per salvaguardare i livelli occupazionali in presenza di concrete prospettive di ripresa per un massimo di 11 mesi nel corso del 2014 e per un massimo di 5 mesi nel corso del 2015.

Nel caso in cui la crisi riguardi unità produttive ubicate su più Regioni (o Province Autonome), spetta al Ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi al momento in cui gli è pervenuta l'istanza da parte dell'INPS, predisporre l'istruttoria, quantificare l'onere e trasmettere il provvedimento, per il concerto, al Dicastero dell'Economia (15 giorni per il parere).

#### Mobilità in deroga

Le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono concedere la c.d. "mobilità in deroga" ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti ex art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, privi di altra occupazione che provengano da imprese rientranti nello specifico campo di applicazione dei trattamenti in deroga.

Questa la procedura e la durata del trattamento:

- a) a pena di decadenza, i lavoratori interessati debbono presentare la domanda all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita o, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione;
- b) la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, non può superare nel 2014 i 5 mesi che diventano 8 nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978;



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

c) la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, è di 7 mesi che diventano 10 nelle aree ex DPR n. 218/1978. In ogni caso il periodo complessivo di fruizione non può superare i 3 anni e 5 mesi, o i 3 anni ed 8 mesi per i soggetti ubicati nelle aree svantaggiate sopra evidenziate:

d) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a quei lavoratori che ne hanno già beneficiato per almeno 3 anni, anche se non continuativi. Per gli altri può essere concesso al massimo per 6 mesi, non prorogabili, o 8 per i soggetti delle aree ex DPR n. 218/1978. Il limite massimo complessivo non potrà superare i 3 anni e 4 mesi.

e) dal 1° gennaio 2017 cesserà il trattamento di mobilità in deroga;

f) nel caso in cui la richiesta di mobilità in deroga riguardi unità produttive ubicate in più Regioni (o Province autonome), la procedura è svolta dal Ministero del Lavoro con gli stessi tempi e modalità previsti per la CIG in deroga.

Negli articoli finali, il provvedimento afferma (art. 4) che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore di quei lavoratori che possono usufruire di condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa, che (art. 5) l'INPS effettua un monitoraggio e mensile sui flussi di domande e su quelli finanziari correnti e prevedibili, comunicando i dati ai Dicasteri interessati ed alle Regioni e Province Autonome (relativamente alle loro spese) e che (art. 6) le disposizioni del Decreto trovano applicazione, oltre che agli accordi successivi al 2 agosto 2014, anche ai trattamenti integrativi o di mobilità in deroga concessi in data antecedente.

Le disposizioni del suddetto decreto si applicano agli accordi stipulati a partire dal 4 agosto 2014, tranne che per quanto riguarda la durata massima degli interventi di cigd, **fissata per l'anno 2014 in mesi 11**, che trova applicazione anche agli accordi stipulati precedentemente a tale data. **Conseguentemente i termini del 31 agosto e degli otto mesi massimi di concessione per il 2014, comunicati con precedente avviso, non devono più essere tenuti in considerazione.**

## Area tributaria e diritto societario

### Attivazione del portale MOSS, il nuovo portale telematico per il commercio B2C

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che a partire dal 1.10.2014 gli operatori del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiovisivi potranno accreditarsi su un apposito portale (MOSS) al fine di semplificare gli adempimenti collegati alla prestazione di un servizio nell'ambito della UE.

In particolare, per evitare che un contribuente debba sistematicamente identificarsi ai fini IVA in ogni singolo stato UE in cui vengono effettuate operazioni imponibili, viene prevista la possibilità, tramite l'iscrizione al predetto portale, di effettuare le dichiarazioni ed i versamenti riferiti a tali operazioni senza alcuna identificazione: i dati verranno poi trattati ed inoltrati dal sistema informatico ai rispettivi Stati membri interessati.

Il mini sportello unico, a partire dal 1.1.2015 permetterà ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono

stabiliti, di versare l'IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti. L'applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE). Senza il mini sportello unico, un prestatore sarebbe tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui presta servizi ai propri clienti. Il regime del mini sportello unico è facoltativo per i soggetti passivi.

A partire dalla predetta data i contribuenti potranno registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mentre a partire da gennaio 2015 il nuovo sistema entrerà in vigore contemporaneamente alle nuove disposizioni in materia di commercio elettronico, secondo cui dovrà essere applicata l'aliquota IVA del paese del destinatario.

#### **Antiriciclaggio, per i professionisti PEC da comunicare al Fisco entro il 31 ottobre**

Alla luce dei nuovi adempimenti contenuti nella normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, i professionisti, unitamente ai revisori legali dei conti, entro il 31 ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC utilizzando il servizio *Entratel o Fisconline*.

Tale comunicazione si rende necessaria ai fini dell'inserimento di tali caselle nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, che disciplina le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti, mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata.

Ai professionisti potranno essere richieste le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate. Nel provvedimento in esame si specifica che dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni relative ai dati identificativi del titolare effettivo decorre il termine, non inferiore a quindici giorni, fissato per l'adempimento comunicativo.

Relativamente al formato e contenuto delle risposte da parte dei professionisti, il provvedimento prevede che questa debbano avere la caratteristica di un documento statico non modificabile, quindi i formati ammessi sono .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

#### **Iscrizione immediata degli atti nel Registro delle Imprese**

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 20, comma 7 bis del Decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla Legge 116/2014, quando l'iscrizione al Registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Non si rende più applicabile, pertanto, il termine dei cinque giorni concessi all'ufficio camerale del Registro imprese per effettuare l'iscrizione.

Sono tuttavia escluse dalla previsione in oggetto le società per azioni, così come non subiranno modifiche nell'iter di lavorazione tutti gli atti per i quali non è previsto il

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

ricorso al notaio (si pensi, a tal proposito, alla costituzione di un'impresa individuale o alla nomina dei nuovi amministratori).

### **Indice dei prezzi al consumo**

Nel mese di luglio 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un -0,1% rispetto al mese precedente e un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

## **Area finanza agevolata**

### **"Disegni+2" - Agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli**

Il bando DISEGNI+2 mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali al fine di accrescere la loro competitività sui mercati nazionale e internazionale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo in conto capitale** in misura massima pari all'**80% delle spese ammissibili (de minimis)**.

Oggetto dell'agevolazione

Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo, così come definito dall'art. 31 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale).

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di **servizi specialistici esterni** per favorire:

1. La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (**Fase 1 Produzione**).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali;
- realizzazione di prototipi e stampi;
- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
- consulenza legale relativa alla catena produttiva;
- consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

L'importo massimo dell'agevolazione, per la Fase 1, è pari a euro **65.000,00**.

2. La commercializzazione di un disegno/modello registrato (**Fase 2 - Commercializzazione**).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  - consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

L'importo massimo dell'agevolazione, per la Fase 2, è di euro **15.000,00**.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stesso disegno/modello registrato, una sola Fase o entrambe.

Le imprese interessate possono presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto - ognuna di esse - un diverso disegno/modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento dell'**importo massimo, per impresa, di euro 120.000,00**.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal **6 Novembre 2014** (90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. avvenuta l'08/08) e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

E' prevista, come sistema di premialità, una riserva di quota delle risorse finanziarie per le imprese con rating di legalità.

Rimaniamo a disposizione per i chiarimenti che occorressero.  
Cordiali saluti.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO